

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 16 novembre 2001, n. 1699.  
Comune di S. Angelo Romano (RM). Variante generale al piano regolatore generale. Diniego di approvazione. Pag. 21
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 16 novembre 2001, n. 1716.  
Scioglimento organi istituzionali ARSIAI: presidente e comitato direttivo ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2. Pag. 22
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 16 novembre 2001, n. 1722.  
Legge n. 285/1997, deliberazione Giunta regionale del 25 luglio 2001, n. 1077. Criteri per il riparto del fondo assegnato dallo Stato alla Regione Lazio per la prevenzione, l'assistenza ed il recupero dei minori vittime di sfruttamento ed abuso sessuale. Legge n. 269/1998 e legge n. 388/2000. Pag. 28
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 novembre 2001, n. 1746.  
Legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo». Piano annuale dei servizi di sviluppo agricolo anno 2001, spesa di L. 1.275.000.000, capitolo 21413, bilancio 2001. Pag. 29
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 7 dicembre 2001, n. 1877.  
Comune di Velletri (RM). Variante n. 28 al P.R.G. per la costruzione della Caserma dei Carabinieri. Delibera del commissario straordinario n. 14 del 13 aprile 1999 e n. 24 del 10 giugno 1999. Pag. 45
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 7 dicembre 2001, n. 1887.  
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 30 dicembre 1997, n. 9376, alla D.G.R. 8 giugno 1999, n. 3082, alla D.G.R. 7 marzo 2000, n. 712, alla D.G.R. 25 luglio 2000, n. 1735. Indicazioni cliniche per l'erogabilità a carico del servizio sanitario regionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Pag. 52
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 14 dicembre 2001, n. 1925.  
Comune di Monterotondo (RM). Variante al piano regolatore generale zona Tufarelle. Pag. 56
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 dicembre 2001, n. 2004.  
Piano formativo 2001-2002 per le attività socio-sanitarie. Spesa L. 11.646.000.000 pari a € 6.014.657,05, capitoli 24221, 24228, 41101, 41155, 41169, esercizio 2001. Pag. 64
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 dicembre 2001, n. 2011.  
Comune di Carpinetto (RM). Piano particolareggiato in zona BI intervento n. 4 in variante al vigente P.R.G. Delibera del consiglio comunale n. 15 del 3 marzo 1995. Approvazione. Pag. 83
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 11 gennaio 2002, n. 5.  
Revoca contributo inerente al finanziamento a seguito del concorso per il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici: Comune di Ponza (LT). Pag. 91
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 11 gennaio 2002, n. 6.  
Revoca contributo inerente al finanziamento a seguito del concorso per il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici: Comune di Torrita Tiberina (RM). Pag. 91
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 11 gennaio 2002, n. 19.  
Parziale modifica della D.G.R. n. 3823 del 24 giugno 1997. Sostituzione presidente commissione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Viterbo. Articolo 40 della legge regionale n. 17/1995. Pag. 92
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 11 gennaio 2002, n. 20.  
Parziale modifica della D.G.R. n. 3826 del 24 giugno 1997. Sostituzione presidente commissione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Rieti. Articolo 40 della legge regionale n. 17/1995. Pag. 92
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 11 gennaio 2002, n. 32.  
Rettificazione alla D.G.R. n. 1887 del 7 dicembre 2001: Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 30 dicembre 1997, n. 9376, alla D.G.R. 8 giugno 1999, n. 3082, alla D.G.R. 7 marzo 2000, n. 712, alla D.G.R. 25 luglio 2000, n. 1735. Indicazioni cliniche per l'erogabilità a carico del servizio sanitario regionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Pag. 93
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 gennaio 2002, n. 79.  
Reg. (CE) n. 1221/1997 del consiglio del 25 giugno 1997 e circolare MIPA 21 febbraio 2000, n. 1. Approvazione «Programma per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele anno 2001/2002». Pag. 95
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 6 dicembre 2001, n. 775.  
Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Nomina del presidente e dei membri del collegio sindacale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Rieti: rettifica nominativo del presidente. Pag. 116
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 16 gennaio 2002, n. 1.  
Sisma 11 marzo 2000, Provincia di Roma. Definizione del compenso da assegnare al personale regionale qualificato da utilizzare temporaneamente presso gli uffici dell'ex Genio Civile di Roma per l'attività di verifica e controllo sulla istruttoria di progettazione ed esecuzione dei lavori per la riparazione dei danni compreso il miglioramento sismico degli edifici. Pag. 116

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

07 DIC. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

07 DIC. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS


ASSENTI:

FORMISANO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N°

1887

OGGETTO: Modifiche e integrazioni alla DGR 30 dicembre 1997, n.9376, alla DGR 8 giugno 1999, n.3082, alla DGR 7 marzo 2000, n.712, alla DGR 25 luglio 2000, n.1735 - Indicazioni cliniche per l'erogabilità a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.



OGGETTO: Modifiche e integrazioni alla DGR 30 dicembre 1997, n. 9376, alla DGR 8 giugno 1999, n. 3082, alla DGR 7 marzo 2000, n.712, alla DGR 25 luglio 2000, n. 1735 – Indicazioni cliniche per l'erogabilità a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

## LA GIUNTA REGIONALE


VISTO il decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" che introduce il sistema della remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria, nonché il principio della libera scelta da parte dell'assistito delle strutture eroganti;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 7 del succitato decreto legislativo che prevede che siano poste a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi, le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, mentre siano escluse dall'erogabilità a carico del Servizio sanitario quelle tipologie di servizi e di prestazioni sanitarie che, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle stesse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione;

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 96, recante " Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe", recepito ed integrato con DGR 30 dicembre 1997, n. 9376 e successive modificazioni, il quale prevede, nell'allegato 1, le prestazioni codice 11.99.3 "CORREZIONE DI ALTERAZIONI CORNEALI" con laser ad eccimeri (PTK) - Tariffa £. 154.000 (pari ad Euro 79,53) - e codice 11.99.2 "CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE" con laser ad eccimeri (PRK) o con laser ad olmio - Tariffa £. 154.000 (pari ad Euro 79,53) - ;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2 del succitato decreto che prevede che l'erogazione a carico del Servizio sanitario di talune prestazioni specialistiche, elencate nell'allegato 2 al decreto stesso, sia subordinata a specifiche indicazioni clinico-diagnostiche; e che le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori prestazioni da assoggettare, nella propria realtà territoriale, alle suddette condizioni di erogabilità;

VISTA la DGR 8 giugno 1999, n. 3082, nella parte in cui ha integrato il nomenclatore tariffario regionale vigente individuando, nell'Allegato 1, le "Prestazioni speciali di chirurgia ambulatoriale e di diagnostica invasiva" con le relative tariffe basate sulla remunerazione di analoghe prestazioni effettuate in regime di ricovero ospedaliero, opportunamente contenute per tenere conto della minore incidenza di alcuni fattori di costo;





1887 - 7 DIC. 2001

VISTA la DGR 7 marzo 2000, n.712, come modificata dalla DGR 25 luglio 2000, n.1735, nella parte in cui ha integrato il nomenclatore tariffario regionale vigente individuando, nell'Allegato 1, tra le "Prestazioni speciali di chirurgia ambulatoriale e di diagnostica invasiva" con le relative tariffe, la prestazione codice 11.99 "ALTRI INTERVENTI SULLA CORNEA" -Tariffa £.2.000.000 -;

CONSIDERATO che i dati relativi alle attività di assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera per il 2000, di cui dispone la Regione, documentano livelli di erogazione inappropriati delle succitate prestazioni 11.99.3 e 11.99.2, identificate nell'allegato 1 alla DGR 9376/97, e della stessa prestazione codice 11.99, di cui all'Allegato 1 alla DGR 712/00, con eccessivo ricorso al ricovero ordinario, con maggiori ingiustificati oneri a carico del Servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO che le prestazioni sopra individuate necessitano di una diversa definizione in relazione ai differenti contenuti tecnici e al costo;

CONSIDERATO che:


- la "CORREZIONE DI ALTERAZIONI CORNEALI" con tecnica PTK, riguarda esclusivamente trattamenti terapeutici su occhi in condizioni patologiche, eseguiti in presenza di opacità corneali;
- la "CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE" con tecnica PRK, (Fotocheratectomia refrattiva) è un trattamento di superficie per la miopia media, prevalentemente eseguito per scopi estetici su occhi in condizioni sane;
- la "CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE" con tecnica LASIK o lamellare, è un trattamento refrattivo prevalentemente eseguito per scopi estetici ed è più costosa delle precedenti poiché richiede l'utilizzo, oltre che del laser ad eccimeri, anche del microcheratotomo;

CONSIDERATO che, sulla base degli approfondimenti tecnici, per le caratteristiche di durata e di invasività minime, è possibile indicare le condizioni di erogabilità delle prestazioni considerate, individuando nel regime ambulatoriale il livello appropriato di erogazione;

CONSIDERATO che, se eseguite per motivi estetici, queste prestazioni non possono essere ricomprese nei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale 1998 - 2000 e pertanto non erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che anche altre regioni hanno riscontrato livelli di erogazione inappropriati delle prestazioni in questione e successivamente hanno modificato le relative condizioni di erogabilità;

CONSIDERATO altresì che le analisi di costo, effettuate presso altre regioni, evidenziano l'incongruità delle tariffe previste dalla DGR 9376/97 e dalla DGR 712/00:



Eu

Y

1887 - 7 DIC. 2001

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica e alla integrazione delle deliberazioni citate, nel senso di differenziare prestazioni con contenuto tecnico e costo diverso, attraverso la modifica della definizione della prestazione con codice 11.99.2 e l'inserimento di una ulteriore prestazione, e di modificare le relative tariffe avendo a riferimento le analisi di costo effettuate presso campioni di erogatori di altre regioni;

RITENUTO altresì di dover definire medesime condizioni di erogabilità per le prestazioni diagnostiche più frequentemente utilizzate prima e dopo gli interventi citati e identificate dai codici: 95.03.1 e 95.13.1;

VISTA la legge 15/5/1997 n.127

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente approvati, di:

1. modificare e integrare l'allegato 1 alla DGR 9376/97 come segue:

- la descrizione della prestazione ambulatoriale identificata dal codice 11.99.2 è modificata in "CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE" con laser a eccimeri con tecnica di ablazione superficiale (PRK)
- è inserita la seguente prestazione ambulatoriale:

11.99.4 "CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE" con laser ad eccimeri con tecnica Lasik o lamellare;

2. modificare e integrare l'allegato 1 alla DGR 3082/99 e l'allegato 1 alla DGR 712/00, come modificato dalla DGR 1735/00, come segue:

- è eliminata la prestazione identificata dal codice 11.99;
- sono inserite le prestazioni:

11.99.2 "CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE" con laser a eccimeri (PRK) con tecnica di ablazione standard Tariffa £.740.000 (pari ad Euro 382,18);

11.99.3 "CORREZIONE DI ALTERAZIONI CORNEALI" con laser ad eccimeri (PTK) Tariffa £.740.000 (pari ad Euro 382,18)

11.99.4 "CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE" con laser ad eccimeri con tecnica Lasik o lamellare £.940.000 (pari ad Euro 485,47)



Car

SP

1887 - 7 DIC. 2001



3. contrassegnare le succitate prestazioni nell'allegato 1 alla DGR 9376/97 e nell'allegato 1 alla DGR 712/00, come modificata dalla DGR 1735/00, con i simboli HR\*

4. stabilire che le prestazioni sopradescritte sono erogate appropriatamente in regime ambulatoriale secondo le indicazioni previste nella presente deliberazione;

5. subordinare l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale delle prestazioni identificate dai codici 11.99.2 e 11.99.4 alle seguenti indicazioni:

*"Anisometropia superiore alle quattro diottrie, astigmatismo secondario a chirurgia corneale (post cheratoplastica o simili), ametropie post-chirurgiche (cataratta, cheratoplastica perforante). Nel caso dell'anisometropia l'intervento è indicato per entrambe gli occhi, salvo controindicazioni cliniche e previo consenso del paziente";*

6. subordinare l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale della prestazione identificata dal codice 11.99.3 alla seguente indicazione:

*"Distrofia, cicatrici ed altre opacità corneali".*

7. precisare che le condizioni patologiche di cui ai punti 5 e 6 devono essere preventivamente certificate da specialisti di strutture pubbliche diverse da quelle presso le quali si esegue l'intervento;

8. subordinare alle suddette indicazioni l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale delle indagini di cui ai codici 95.03.1 "Studio della topografia corneale", 95.13.1 "Pachimetria corneale" eseguite preliminarmente e successivamente ad interventi sopracitati;

9. integrare l'Allegato 2 alla DGR 9376/97 con le predette prestazioni e le relative condizioni di erogabilità a carico del Servizio sanitario regionale;


10. dare mandato all'ASP di provvedere ai conseguenti adeguamenti del SIAS;

12. stabilire che le presenti disposizioni avranno efficacia dal 1.1.2002.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art 17, comma 32 della legge 15/5/1997 n.127

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



DIC. 2001

